

Recensione a Natalino Irti,
Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico,
Bologna, il Mulino, 2020

Marco Maurizi*

Dalla recensione di un *Saggio giuridico*, così come si presenta fin dal titolo questo testo di Natalino Irti¹, sarebbe naturale aspettarsi un insieme di considerazioni di carattere giuridico, appunto, oppure una riflessione più propriamente giuridico-filosofica; e, dopotutto, a questo genere di considerazioni appartengono proprio le parole che Fausto Giunta² vi ha già dedicato, che certo non necessitano in questa sede d'esser ripetute. Questo perché, proprio in virtù della densità delle sue pagine, dell'ampiezza dei suoi riferimenti e della rilevanza dei temi trattati, chi scrive ha piuttosto voluto cogliere l'opportunità di dedicare qualche osservazione a proposito di quello che, insieme ed oltre al tema del diritto, della norma giuridica, rappresenta il secondo dei due poli attorno ai quali gravita la riflessione irtiana, cioè la *parola*. Non una recensione in senso classico, perciò, quanto piuttosto una serie di considerazioni sui suoi aspetti teorico-linguistici, proposte da chi, non certo giurista o linguista, ma quantomeno 'appassionato' studioso di filosofia del linguaggio, in più di un'occasione ha avuto modo di dedicare alcune pagine all'esperienza dell'*istituzionalismo linguistico*³, storicamente distintosi per la sua singolare commistione

* «Sapienza», Università di Roma. E-mail: marco.maurizi@uniroma1.it

¹ Natalino Irti, giurista e filosofo del diritto, è professore emerito di Diritto civile alla «Sapienza», Università di Roma, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei e presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli.

² Fausto Giunta, «L'abito fa il monaco (se è il monaco a indossarlo). Leggendo Natalino Irti, *Riconoscersi nella parola. Saggio sul diritto*, il Mulino, 2020», in *La giustizia penale. Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza, Legislazione*, Marzo-Aprile, I, 2021, pp. 60-69 (<https://discrimen.it/labito-fa-il-monaco-se-e-il-monaco-a-indossarlo-leggendo-natalino-irti-riconoscersi-nella-parola-saggio-sul-diritto-il-mulino-2020/> – ultima consultazione: 30/06/2022).

³ In proposito, mi permetto di rimandare a Marco Maurizi, «La dialettica *soggettività-oggettività* fra scienza linguistica e scienza giuridica: il *paradigma istituzionale* nella

di elementi linguistici e giuridici. Considerazioni quantomai necessarie per il saggio di un maestro del diritto che, fin dalle prime pagine, si rivela essere un attento e scrupoloso lettore di linguisti come Giovanni Nencioni, Giacomo Devoto, Tullio De Mauro e Antonino Pagliaro, le cui parole, non a caso, trovano posto proprio nelle righe iniziali dell'opera.

«La forma», scriveva Pagliaro, citato da Irti, «è la condizione della continuità: in virtù di essa, l'essere e operare del singolo varcano i limiti della vita fisica e si affermano in una alterità, che, per la sua stessa estensione, rende oggettiva la soggettività»: proprio la forma, infatti, sta alla base della teoria del diritto che l'autore vien qui elaborando con chiarezza estrema, definendola come «formalismo assoluto». «'Assoluto', *ab-solutus*», appunto, in quanto «sciolto da altro che non sia la volontà del 'positore di norme', dell'artefice di forme e significati, impressi sulle 'tavole della legge'»: una teoria che «*non prende posizione, ma è necessaria a tutte le posizioni; non è engagé, ma presuppone un engagement*» (p. 37), in quanto si fonda sulla suddetta volontà che, nelle vesti della tecnica giuridica, «trovandosi dinanzi alle cose del mondo, imprime a ciascuna di esse una data forma, che le fa 'giuridiche'» (p. 10). Questa specifica forma, configurazione, fisionomia dona loro «identità e riconoscibilità», caratteri propri delle norme, «*classi tipiche di azioni, destinate a ripetersi nel futuro*» (p. 60) – cioè «fattispecie», etimologicamente intesa come «*species facti*» – che, nel loro insieme, si risolvono «in una morfologia, in un sistema, più o meno unitario e coerente, di forme predisposte per l'agire individuale» (p. 11). Il diritto, così inteso, non è altro che «*messa in forma dell'in-forme*», ed è nelle possibilità date dalla forma che viene ad incanalarsi l'agire individuale, in una «*co-appartenenza*» delle azioni per la quale «l'una 'parla' all'altra ed esprime un significato condiviso» (p. 14), all'interno di un «unificante schematismo» che le rende «*nomina-bili intelligibili riconoscibili*» (p. 10). Queste precise dinamiche, in ottica irtiana, stanno alla base del «diritto moderno», il quale «*si fa principio di sé stesso*» (p. 17) e trova la sua diretta espressione – e veniamo qui a ciò che più ci interessa – proprio attraverso la parola.

Nell'affermazione del «formalismo assoluto» si fa quindi evidente, per non dire necessario, lo stringente legame fra dimensione giuridica e dimensione linguistica, in virtù del quale, come afferma l'autore, «il problema del diritto s'identifica appieno con il problema del linguaggio» (p. 81). Cosa sono le norme, dopotutto, se non «parole dette o scritte da uomini ad altri uomini»? È nella modernità, dove il diritto è «consegnato alla parola dell'uomo», esso non può che determinarsi come «*linguisticità assoluta*» (p. 20). La parola «sta al centro del diritto; anzi, il diritto è parola, e nulla può uscire dalla parola», in quanto essa rappresenti «il varco inesorabile ed esclusivo, onde si entra nel diritto o si esce dal diritto» (p. 199). Così, dice Irti, «il mondo delle azioni, quando sia tratto entro lo schematismo di un diritto, si risolve in un mondo di parole» (p. 20). È precisamente qui che, grazie al «prezioso contributo di linguisti e glottologi», si apre la strada verso una rinnovata riflessione a proposito dell'antico parallelismo fra lingua e diritto: quel mezzo dialettico ed euristico che era stato proprio della riflessione di Nencioni e Devoto, i quali, in aperta polemica con la filosofia di Benedetto Croce, con l'affermazione della lingua come istituzione/istituto avevano tentato di sottrarre la realtà linguistica al pericolo dello *pseudoconcetto*, che ne aveva negato la reale obiettività e l'aveva ridotta a mera astrazione di comodo, frutto del lavoro dei linguisti di professione⁴. Sicché, quasi a voler cogliere il lontano invito che proprio i due istituzionalisti avevano rivolto ai giuristi, affinché potesse instaurarsi una comune riflessione sui nessi fra queste due dimensioni, l'elaborazione irtiana viene declinando quello strumento teorico, senza che sia però necessario «svolgere analisi comparative o ingegnosi confronti» (p. 81) che sovente rischiano di comprometterne la validità. Il fine ultimo della riflessione giuridico-linguistica di Irti, infatti, non sta tanto nell'affermare come il formalismo possa rappresentare un altro «profilo, ancorché affascinante e prezioso, del 'parallelismo'» (p. 22) suddetto, quan-

⁴ Per un breve resoconto sul tema, si consiglia la lettura di Giovanni Nencioni, «Parere di un antico istituzionalista sulla linguistica odierna», in U. Vignuzzi - G. Ruggiero - R. Simone (a cura di), *SLI, Teoria e storia degli studi linguistici: atti del settimo Convegno internazionale di studi (Roma, 2-3 giugno 1973)*, Roma, Bulzoni, 1975, pp. 51-56 (http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/publicazioni/1975/Parere_1975.pdf - ultima consultazione: 30/06/2022), nel quale è possibile ritrovare in nota la quasi totalità dei riferimenti bibliografici relativi al dibattito sull'istituzionalità della lingua.

to piuttosto nel mostrare come la «concezione ‘istituzionalistica’ e giuridica della lingua», intesa come realtà superindividuale avente una propria autonomia e normatività rispetto ai singoli individui, possa recare «cospicui vantaggi alla concezione ‘linguistica’ del diritto» propria del formalismo, identificantesi nella assoluta e «radicale linguisticità del diritto». In questo senso, è proprio la nozione di *legalità* a giocare un ruolo centrale, in quanto vi si ritrovino parimenti diritto e lingua: la norma, infatti, sottraendo l'evento alla «irripetibile e inaccessibile volontà individuale», lo chiude in una «*forma tipica*» che si esprime, e non può che esprimersi, «nel linguaggio normativo» (p. 84); e quest'ultimo, a sua volta, non può che trovare la propria espressione per mezzo di parole che pagliarianamente «custodiscono ed esprimono significati socialmente saputi» (p. 67), la cui «stabilità» è «garanzia del comunicare, del reciproco intendersi, e dunque della stessa convivenza sociale» (p. 220). Legalità giuridica e legalità linguistica, dunque, entrambe intese come «risultato voluto, costruito in vista di dati scopi e mercé l'esercizio di una specifica tecnica» (p. 14), poste fra loro in un rapporto di diretta corrispondenza: giacché, esprimendosi in parole, la norma «soggiace, anch'essa, alla legalità linguistica» (p. 256), al punto che «la comprensibilità delle parole accompagna la riconoscibilità delle azioni» (p. 84). Per questo, irrtianamente inteso, «il diritto non è tanto 'linguaggio delle istituzioni' quanto *istituzione di linguaggio*» (pp. 20-21): linguaggio la cui sostanziale specificità – e qui sta anche la sua differenza più evidente rispetto alle dinamiche proprie della lingua d'uso comune, nella sua costitutiva instabilità – riposa sulla necessaria corrispondenza fra «*constans voluntas*» e «*constans verbum*», intesa come «continuità di senso delle parole» utili a «designare la ‘fattispecie’».

Proprio qui, avviandomi alla conclusione, sta il profilo essenziale della riflessione irrtiana a proposito delle possibilità che il parallelo fra lingua e diritto ha ancora da offrire, che ha anzitutto l'indubbio merito di trarlo finalmente dalla polemica anticrociana entro la quale, nel secolo scorso, aveva trovato il suo pieno sviluppo: nell'aver posto l'accento, in particolare, sul ruolo determinante che la parola svolge nell'ambito della giuridicità, in quanto essa sia «organo del diritto, del comandare o vietare» (p. 207). Sicché, se il legislatore può porre la norma con l'intento di «farsi capire e perciò obbedire» (p. 256), e se poi, in questo senso, il destinatario della norma può

con essa orientare il proprio agire concreto, ciò accade solo in virtù del loro rispettivo «affidamento semantico»: grazie al fatto, cioè, che entrambi ripongano la propria «*fiducia nella parola*» e nel «*deposito sociale dei significati*» (p. 256) che essa dischiude, in quanto il convivere civile riposi, in ultima istanza, proprio su di «un *mondo di significati*, accettati condivisi fruiti dai membri di una comunità» (p. 251).